

## Alle spettabili ditte attive nel settore del giardinaggio

# Circolare congiunta delle Commissioni paritetiche dei giardinieri e dell'edilizia e del genio civile

## Definizione del campo di applicazione aziendale dei CCL

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

di comune accordo, le Commissioni paritetiche dei giardinieri e dell'edilizia, per meglio definire i campi di applicazione aziendali dei rispettivi CCL, hanno deciso di redigere la presente circolare, invitandovi a prendere atto del suo contenuto.

### *Qual è lo scopo di questa circolare congiunta?*

Entrambe le Commissioni hanno constatato che stanno aumentando i casi di ditte attive nel settore dei giardinieri che eseguono opere che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL Edilizia, rispettivamente del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

Nell'ambito della formazione dei **giardinieri paesaggisti** è previsto un modulo relativo alla realizzazione di muri con elementi in calcestruzzo, muri a secco e di scale con gradini a blocchi e con altro materiale. Nel piano di formazione per giardinieri AFC si legge infatti che "il giardiniere AFC costruisce scale, muri e pareti in modo professionale con le fondazioni adeguate. Assicura l'utilizzo e la durabilità delle costruzioni con le adeguate misure tecniche". Tra le tecniche per eseguire queste opere figura, tra l'altro, la cassetatura. Per la costruzione delle citate opere, l'apprendista giardiniere deve pure famigliarizzarsi con le norme SIA 318/319.

Con l'intenzione di meglio definire il campo di applicazione di entrambi i CCL, questa circolare vuole fornire delle informazioni utili per evitare che in futuro si ripetano casi di ditte attive nel settore dei giardinieri che eseguono dei lavori che rientrano nel settore dell'edilizia, rischiando di operare in un regime di concorrenza sleale.

### *Come è definito il campo di applicazione aziendali del CCL Giardinieri?*

L'art. 1 CCL Giardinieri descrive il campo di applicazione. Detto CCL si applica per quelle ditte che eseguendo, per esempio, questo tipo di opere:

- **muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno** (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): **scavo** per fondazioni di muri e di scale, **fondazioni, muri, pareti, scale** e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
- **assicurazione di scarpate e argini**: **scavo** per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, **consolidamento di scarpate** con elementi di **calcestruzzo**, protezione contro l'erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati.

## **Che cosa prevede la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC; RL 7.1.5.3)?**

La LEPICOSC è stata adottata dal Gran Consiglio il 1° dicembre 1997. Essa prevede che le **imprese di costruzione e gli operatori specialisti** devono essere iscritti ad un albo per poter esercitare la professione, nella misura in cui i costi preventivabili dei lavori **superano l'importo di fr. 30'000.00** per quanto le opere da **impresario costruttore**, rispettivamente fr. 10'000.00 per le attività da operatore specialista nel settore della costruzione.

L'attività che prevede opere da impresario costruttore il cui importo preventivato **supera i fr. 30'000.00**, anche se svolte da **ditte attive** nel **settore del giardinaggio**, richiede l'**iscrizione** all'**Albo** della LEPICOSC. Detta legge impone l'adempimento di una serie di requisiti descritti all'art. 5 (per esempio, avere un'esperienza professionale nel settore di almeno tre anni quale dirigente di cantiere, essere titolare di un diploma di ingegnere o architetto, di un diploma federale di impresario costruttore, un diploma tecnico SSS, ecc.).

## **Conclusioni**

Se avete delle domande o dei dubbi in merito all'assoggettamento ad un determinato CCL a seconda dell'opera che vi apprestate ad eseguire, vi invitiamo a contattare la Commissione paritetica giardinieri o quella dell'edilizia e del genio civile, rivolgendovi alle seguenti persone di contatto:

- Giardinieri: Giovanni Scolari  
info@cpcdiverse-ti.ch  
091 966 60 86
- Edilizia: avv. Alessandro Capelli  
direzione@cpcedilizia.ch  
091 821 10 60

I casi dubbi saranno trattati da una Commissione speciale mista giardinieri/edilizia. I suoi membri analizzeranno la situazione e se dovesse ravvisare una violazione dei CCL, in particolare del loro campo di applicazione, la Commissione paritetica dell'edilizia avvierà una procedura formale d'infrazione e di assoggettamento al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

Distinti saluti,

### **Commissione paritetica dei giardinieri**

Mauro Poli

*Presidente*

Giovanni Scolari

*Segretario*

### **Commissione paritetica dell'edilizia**

Egidio Bernasconi

*Presidente*

Alessandro Capelli

*Direttore*